

CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI O.N.L.U.S. PER LA MESSA A SISTEMA DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI TRAMITE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE "MATCH".

L'anno 2015, il giorno ____ del mese di _____ presso gli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale di Via Raimondo Scintu n. 106 , 00173 - ROMA,

TRA

Il Dipartimento III "Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita" - Servizio 1 "Politiche del Lavoro e Servizi per l'impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali" della Città metropolitana di Roma, rappresentato dal suo Dirigente, Dott.ssa Rosanna CAPONE, con sede e domicilio fiscale in Via IV Novembre n.119/A, C.F. 80034390585, che di seguito per brevità verrà chiamata "Città metropolitana",

E

la Fondazione Don Carlo Gnocchi O.N.L.U.S., con sede in P.le Rodolfo Morandi, n. 6 - Milano, C.F. 04793650583, rappresentata dal Presidente Mons. Angelo BAZZARI, nato a Pecorara (PC) il 28.02.1943, che di seguito per brevità verrà chiamata "Fondazione",

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto

La Città metropolitana come sopra rappresentata, nell'ambito del progetto denominato "Match", conferisce alla Fondazione l'incarico per la messa a sistema del metodo di collocamento mirato di cui all'art. 2 della L. n. 68/1999 attuato tramite l'utilizzo del software "Match", realizzato dalla stessa Fondazione per facilitare gli abbinamenti candidati - posizioni di lavoro, al fine di consentire il migliore incontro tra domanda ed

offerta di lavoro, nel rispetto delle capacità residue del disabile e delle disponibilità occupazionali dell'azienda;

Art.2

Prestazioni richieste alla Fondazione

La Fondazione si impegna a realizzare le seguenti prestazioni:

1. Assistenza tecnica relativa alla manutenzione del software Match, sia in modalità diretta che remota;
2. Analisi delle attuali modalità di svolgimento della fase di incrocio dei dati, propedeutica alla elaborazione di una rosa di candidati da sottoporre alle aziende richiedenti; verifica di eventuali criticità;
3. Analisi propedeutica alla definizione di criteri di selezione che consentano di estrarre dall'elenco di candidati elaborata dal software Match, una rosa di candidati idonei al collocamento presso le aziende;
4. Definizione di criteri generali e di linee guida per l'estrapolazione dalla lista di candidati fornita dal software, di quelli idonei al colloquio;
5. Analisi ed estrazioni di informazioni dalla banca dati, personalizzazione degli output, su specifiche richieste dell'ufficio SILD, finalizzate alla definizione delle linee guida.
6. 15 licenze d'uso del software Match;

Art.3

Oneri attrezzature e spazi

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 2, la Città metropolitana mette a disposizione locali propri. La Città metropolitana si impegna ad utilizzare il software "Match" secondo i protocolli dello stesso, a non riprodurlo in parte e/o interamente, a non darlo in gestione e/o appalto ad altri Enti Pubblici e/o privati, a non apportare alcuna modifica ai protocolli cartacei e informatizzati definiti;

La Città metropolitana in caso di pubblicazioni, articoli, ricerche, dati statistici, etc si impegna a dichiarare l'appartenenza alla Fondazione di tutto il materiale cartaceo e/o informatizzato che eventualmente venisse utilizzato relativo al programma "Match".

Art.4

Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente Convenzione ha durata fino al 29/02/2016, rinnovabile previo accordo tra le parti e solo a seguito di espresso provvedimento amministrativo da parte della Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III - Servizio 1° “Politiche del Lavoro e Servizi per l'impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali”.

Le parti potranno recedere in qualunque momento dalla presente convenzione con comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata A/R (o altro mezzo ritenuto idoneo dalla legge), con preavviso di almeno 90 giorni.

Art.5

Trattamento dei dati personali

La Fondazione e la Città metropolitana di Roma Capitale s'impegnano a trattare i dati personali anche sensibili relativi a disabili ed aziende, esclusivamente per le finalità connesse con l'attuazione della presente convenzione e con gli obblighi derivanti dalla L. n. 68/1999, nel rispetto e nei limiti consentiti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

La Città metropolitana è e rimane titolare del trattamento dei dati, anche di natura sensibile costituenti il proprio archivio degli iscritti al collocamento obbligatorio e delle aziende tenute agli obblighi di cui alla L. n.68/1 999.

Qualunque eventuale sospensione dell'uso del software “Match”, prima della scadenza della presente convenzione, dovrà essere comunicata con un congruo preavviso al fine di consentire l'estrazione e il salvataggio dei dati personali anche sensibili relativi ad utenti ed aziende.

La Città metropolitana delega la Fondazione a trattare - tramite il personale specializzato fornito in affiancamento al personale della Città Metropolitana - i dati del suddetto archivio, al solo fine di espletare le operazioni tecniche necessarie alla attuazione del metodo di collocamento mirato denominato Match.

Art. 6

Corrispettivo e modalità di liquidazione

A fronte delle prestazioni e del servizio descritti negli articoli precedenti, la Città metropolitana eroga il corrispettivo di Euro 19.880,00 (dicianovemilaottocentoottanta/00) IVA compresa, di cui Euro 15.000,00 esente IVA, secondo quanto distinto nell'offerta economica e in applicazione delle seguenti modalità:

- primo pagamento pari al 50% dell'ammontare complessivo, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di progetto di esecuzione del servizio e di fattura elettronica;
- saldo pari al 50% dell'ammontare previa presentazione di relazione finale sull'attività svolta e delle linee guida e della fattura elettronica.

Il corrispettivo di cui sopra dovrà intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo dovuto dalla Città metropolitana per le prestazioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

Il versamento del corrispettivo avverrà con bonifico bancario sul c/c (omississ) intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi O.N.L.U.S., presso il Credito Valtellinese, Agenzia/Filiale Piazza San Fedele 4 – 20121 Milano – IBAN: [REDACTED].

Art.7

Controllo, verifiche, inadempienze e sanzioni

Le prestazioni dovute dalla fondazione si svolgeranno sotto il controllo e la direzione, per quanto di competenza, del Dirigente del Servizio 1 “Politiche del Lavoro e Servizi per l'impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali”- Dipartimento III.

L'eventuale inosservanza delle norme contenute nella convenzione dovrà essere contestata per iscritto alla Fondazione. La parte interessata dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Qualora si riscontrino ricorrenti inadempienze e/o una gestione

del servizio non conforme a quanto sottoscritto e convenuto, la Città metropolitana si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, con un semplice preavviso scritto di 15 giorni.

La Fondazione può, a sua volta, risolvere la presente convenzione, mediante formale atto di diffida, in caso di eventuali inadempienze della Città metropolitana circa gli obblighi di sua competenza, nonché in caso di ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Città metropolitana, per oltre cinque mesi.

La presente convenzione può essere risolta altresì, oltre che nelle ipotesi precedenti e in quelle previste dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse in qualunque momento;
- nel caso la Fondazione e/o la Città metropolitana cedano a terzi l'esecuzione dell'attività o subappaltino parte di essa senza prescritta preventiva autorizzazione formale della Città metropolitana o della Fondazione.

Art.8

Responsabile del procedimento

La Città metropolitana indica quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Sabrina Valeri, Funzionario Responsabile dell'Ufficio S.I.L.D. (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili) cui la Fondazione si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art.9

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti, Foro competente è quello di Roma.

Art.10

Spese contrattuali

La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a taxa fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Art. 11

Tracciabilità flussi finanziari

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Letto, accettato e sottoscritto in data _____

Per La Fondazione _____
Don Carlo Gnocchi O.N.L.U.S.

Per la Città metropolitana di Roma Capitale
Il Dirigente del Servizio I – Dip. III
Dott.ssa Rosanna CAPONE